

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it



Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Appendice 2

Metodologia di individuazione delle misure

*“DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI – DISTRETTO IDROGRAFICO
APPENNINO MERIDIONALE”*

(Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010)

Luglio 2014

Sommario

#

1	Metodologia di individuazione delle Misure della gestione del rischio di alluvioni del PGRA DAM.....	1
1.1	<i>I riferimenti guida.....</i>	2
1.2	<i>I capisaldi guida.....</i>	2
1.3	<i>I criteri di orientamento</i>	3
1.4	<i>Interrelazione con altri atti comunitari</i>	8
1.5	<i>Tabelle di sintesi per l'individuazione delle misure</i>	10

#

#

1 Metodologia di individuazione delle Misure della gestione del rischio di alluvioni del PGRA DAM

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (comma. 4 art. 7 del D.Lgs. 49/2010) comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'Allegato I, parte A.

Tra gli elementi di cui all'Allegato I, parte A è fatto esplicito riferimento alla ***Sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7 e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari, quali:***

- *la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;*
- *la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;*
- *la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*

Sono fatte salve le misure già predisposte nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al fine di individuare, come richiesto dalla norma, un sistema integrato di misure nel PGRA del DAM si propone il seguente percorso metodologico.

Per l'individuazione del sistema di misure si sono ipotizzati le seguenti indicazioni di indirizzo:

- i riferimenti guida;
- i capisaldi prioritari;
- i criteri di orientamento;
- le interrelazione con altri atti comunitari.

1.1 I riferimenti guida

I riferimenti guida sono rappresentati dalla Strategia, dalle Finalità ed dall'Obiettivo Strategico del PGRA - DAM.

Le misure da mettere in atto devono rientrare nella logica di ampio raggio e sistemica della pianificazione del Distretto, coerentemente con i percorsi previsti dalla Direttiva Alluvioni e dalla Direttiva Quadro Acque.

Le misure possono assumere differente natura, senza alcun tipo di limitazione, infatti, il concetto ampio di gestione consente di fatto di potere ricomprendere all'interno delle misure qualunque azione ritenuta efficace nei riguardi della gestione stessa e come tale quindi lascia spazio alle innovazioni e rappresenta dunque un'occasione per sperimentare nuove strategie e nuovi approcci al problema del rischio alluvione.

1.2 I capisaldi guida

I capisaldi guida sono desunti dalle norme di riferimento e costituiscono i principi per la definizione delle misure che dovranno essere:

- organizzate in ragione degli obiettivi a cui si riferiscono, ovvero per ogni Obiettivo di Gestione Prioritario individuato devono essere indicate le relative misure;
- chiare per l'esplicitazione dei contenuti generali e/o attività che in linea di massima le costituiscono;
- attuabili e come tali sostenibili economicamente nel lungo periodo, cioè devono tradursi in azioni economicamente sopportabili e socialmente accettate dalle Comunità;
- coordinate con le eventuali previsioni temporale, in particolare la rigorosa osservanza delle scadenze comunitarie, che prevedono entro il 2015 l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni in ogni Distretto Idrografico.

1.3 I criteri di orientamento

I **criteri di orientamento** sono anche essi desunti dalle norme di riferimento e costituiscono le indicazioni per la definizione delle misure. Essi si articolano in funzione: **Caratteristiche delle zone soggette a rischio di alluvioni del distretto; Coordinamento e condivisione all'interno del distretto idrografico; Prevenzione; Protezione; Preparazione; Recovery e review.** Specificamente in funzione di:

A. Caratteristiche delle zone soggette a rischio di alluvioni del distretto. Le misure devono tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone del distretto ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro (com. 2 art.7 del D.Lgs. 49/2014). Tale criterio per l'individuazione delle misure è collegato a tutti gli obiettivi di gestione alluvioni individuati. E' necessario **individuare**, nell'ambito delle aree a rischio di alluvione di cui alle mappe redatte (giugno 2013), **le aree omogenee del territorio del distretto idrografico, del bacino idrografico o del sottobacino interessato in funzione:**

a.1) delle caratteristiche fisiografiche delle aree interessate dal piano:

- per sistemi ambientali (montani, collinari, pianura alluvionale, pianura costiera);
- per dimensione e tipologia di bacino (superficiali, sotterranei, endoreici ecc.);
- per tipologia di aste:
 - caratterizzazione idrologica (fiumi, torrenti, ecc);
 - caratterizzazione geomorfologica (incassato, intrecciato, lame, gravine ecc);
 - caratterizzazione morfometrica;
 - caratterizzazione antropica (naturali e sistemate);
- per tipologia di aree costiere:
 - caratterizzazione morfologica (alte e basse);
 - caratterizzazione sedimentologica (in erosione, stabili, in accrescimento);
- per condizioni morfologiche e meteomarine alla foce (morfologia della foce, condizioni di marea);

a.2) delle caratteristiche antropiche delle aree interessate dal piano:

- centri e/o nuclei abitati esposti;
- popolazione esposta;
- infrastrutture ed attrezzature strategiche;
- attività economiche;
- attività industriali a rischio;

a.3) delle caratteristiche ambientali (aree protette) delle aree interessate dal piano:

- parchi;
- riserve;
- SIC e ZPS;
- zone umide, ecc;
- habitat dunali.

a.4) delle caratteristiche culturali ed antropologiche delle aree interessate dal piano:

- patrimonio storico, architettonico ed archeologico;
- vincoli paesaggistici.

B. Coordinamento e condivisione all'interno del distretto idrografico. Le misure di gestione dei rischi di alluvioni dovranno essere strutturate sulla base di un coordinamento concepito come una forma continua di dialogo/collaborazione tra Enti, in modo tale da facilitare lo scambio di informazioni, di migliorare il coordinamento, la condivisione tra le rispettive strategie ed azioni da intraprendere e nella logica di gestione integrata del territorio del distretto idrografico. Di fatto, la direttiva europea indica, in sostanza, un'attenzione particolare ad un percorso, «terza via», che si affianca alla prevenzione e protezione in senso classico, aperta alle azioni complesse relative alla solidarietà e alla preparazione agli eventi critici. Alla luce di ciò risultano importanti le modalità concrete attraverso le quali si darà attuazione al piano:

b.1) garantendo il coordinamento tra le diverse «direttrici» della gestione del rischio di alluvioni - nella più innovativa accezione del termine proposta dal legislatore europeo - e della conseguente armonizzazione dei livelli di responsabilità preposti alle diverse fasi (Tavoli di Concertazione; Incontri tecnici; Tavoli di Condivisione, ecc);

b.2) predisponendo quanto necessario per l'attuazione delle misure previste;

b.3) promuovendo la realizzazione degli obiettivi di gestione alluvione e delle misure ad essi collegate;

b.4) proponendo misure e soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle caratteristiche delle aree a rischio di alluvione di cui alle mappe redatte ed al contempo, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici.

C. Prevenzione. Le misure di prevenzione sono volte alla promozione ed adozione di provvedimenti finalizzati all'uso sostenibile (comma 1 art 7 del D.lgs. 49/2010) con particolare riferimento agli aspetti idromorfologici, di cui ai dettami ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE ed alla parte terza, titolo II, del D.lgs. 152/2006, nonché ai principi della riqualificazione fluviale (river restoration), al fine di contribuire alla limitazione o attenuazione dei danni al suolo ed ai beni esposti. Le misure specifiche possono essere riferite alle seguenti categorie:

- sviluppare e mantenere sistemi di monitoraggio strumentale, sistemi di comunicazione ridondanti (dati, fonia, radio, satellitare) e sistemi di supporto alle decisioni;
- predisposizione, applicazione ed aggiornamento di piani di protezione civile ai vari livelli istituzionali (modelli e procedure di intervento per la gestione delle emergenze);
- organizzazione e gestione dei Presidi Territoriali per il controllo diretto immediatamente prima e durante gli eventi calamitosi;
- predisposizione e sperimentazione di protocolli per la gestione in fase di evento delle attività inerenti alla regolazione dei volumi e/o degli scarichi di fondo e di superficie delle grandi dighe presenti nei bacini idrografici di interesse per laminazione delle piene;
- predisposizione e sperimentazione di protocolli per la gestione in fase di evento delle attività inerenti alla regolazione della laminazione delle casse di espansione munite di paratoie mobili;
- norme di uso del suolo tese a minimizzare la produzione dei deflussi, a mitigare le forme di dissesto, ad aumentare i tempi di corrivazione e al mantenimento dei sistemi naturali;
- azioni di rimozione e di rilocalizzazione di edifici ed attività in aree a rischio;

- sviluppo, incentivazione ed applicazione di sistemi di sicurezza locale, autoprotezione individuale, proofing e retrofitting sia alla scala del singolo edificio/attività sia alla scala di comune che di bacino;
- rafforzare il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque (comma 1 art 7 del D.lgs. 49/2010).

D. Protezione. Le misure di gestione dei rischi di alluvioni hanno lo scopo di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni; sono rivolte alla prevenzione, protezione e sicurezza delle persone, abitati ed attività economiche; devono prevedere un livello elevato di tutela del patrimonio ambientale in funzione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile (di cui alla Direttiva 2000/60/CE ed alla parte terza, titolo II, del D.lgs. 152/2006), nonché dei principi della riqualificazione fluviale (river restoration). Le misure specifiche possono essere riferite alle seguenti categorie generali:

- manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, del reticolo e delle opere di difesa realizzate (argini in terra e muratura, opere idrauliche, casse di espansione, etc.);
- gestione dei sedimenti, con particolare riguardo ai territori di bonifica;
- azioni, anche di ingegneria naturalistica, per il ripristino e l'ampliamento delle aree golenali, per l'incremento della capacità di infiltrazione, della divagazione, e per la restaurazione dei sistemi naturali;
- opere di sistemazione idraulico-forestale nelle porzioni collinari e montane del reticolo;
- opere di difesa costiere e marine;
- miglioramento, ricondizionamento e, se necessario, rimozione/riabilitazione delle opere di protezione e difesa già realizzate (considerando prioritarie quelle in aree a rischio maggiore);
- realizzazione interventi di riduzione della pericolosità nel reticolo fluviale (ad esempio realizzazione argini, diversivi/by-pass, casse di espansione, traverse di laminazione, ecc.)
- altre opere quali miglioramento del drenaggio e dell'infiltrazione in aree urbanizzate;

- realizzazione interventi (a scala locale e/o relativi a singole abitazioni/edifici) di riduzione del danno (esempio barriere fisse/mobili, ecc.);
- interventi controllati di allagamento di aree a rischio basso o nullo in prossimità di aree ad alto rischio, purché previsti nelle procedure di pianificazione di protezione civile;
- promuovere e Sostenere la Cura, Salvaguardia, Manutenzione e Riqualficazione degli habitat fluviali e costieri;
- sostenere l'Integrazione della corretta gestione e manutenzione dei sistemi agricoli forestali.

E. Preparazione. Le misure di preparazione possono essere strutturate con l'intento di incidere sulla partecipazione di Enti, Istituzioni, rappresentanze economiche, associazioni di categoria e della cittadinanza cui è rivolta la massima divulgazione delle informazioni e la comunicazione di modalità comportamentali. Di fatto, la direttiva europea indica, in sostanza, un'attenzione particolare ad un percorso che si affianca alla prevenzione e protezione in senso classico, ed è aperta alle azioni complesse relative alla solidarietà e alla preparazione agli eventi critici. L'azione di preparazione comprende l'informazione preventiva, il coinvolgimento del pubblico e delle rappresentanze economiche per una più diffusa consapevolezza del rischio, della modalità di gestione delle attività umane nelle aree vulnerabili, delle azioni in grado di ridurre l'entità dei danni, delle scelte di pianificazione che non portino ad appesantire la vulnerabilità con ulteriori insediamenti nelle zone esposte al rischio, etc. Le misure specifiche possono essere riferite alle seguenti categorie generali:

- campagne mirate di informazione e comunicazione per acquisire, incrementare e/o mantenere una sufficiente consapevolezza collettiva in merito al rischio possibile e alle azioni di autoprotezione e di protezione civile da poter applicare;
- assicurare e incoraggiare la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione ed all'attuazione delle azioni (collegamento all'obiettivo di solidarietà);
- diffondere la conoscenza ed informare i comuni ed i cittadini su quanto prevedono le mappe della pericolosità e del rischio (io sono a rischio);
- condividere gli obiettivi e le misure e l'attuazione del piano di gestione;
- educare alla gestione del rischio (cosa posso/devo fare io);
- recepire eventuali indicazioni relative alle mappe (io so cose che voi non sapete);

- promuovere oneri assicurativi a copertura dei danni;
- predisposizione di una piattaforma WEBGIS ad accesso pubblico nella quale sia gli Enti che i cittadini possano dialogare e conoscere scenari di pericolosità e rischio e possano interagire con le istituzioni nella gestione di tutte le fasi del rischio di alluvione.

F. Misure di recovery e review. Le misure in questione comprendono tutti gli aspetti legati al ripristino delle condizioni sociali, ambientali ed economiche pre-evento alluvionale. In tali attività sono riconducibili anche le eventuali attività di aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni in seguito al verificarsi dell'evento stesso. Le misure specifiche possono essere riferite alle seguenti categorie:

- attività di ripristino delle condizioni pre-evento, supporto medico e psicologico, assistenza finanziaria, assistenza legale assistenza al lavoro, assistenza post-evento;
- attività di ripristino delle condizioni pre-evento del sistema ambientale;
- lesson learnt, rianalisi (compreso l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio).

Il sistema di misure del PRGA potrà essere integrato e dettagliato in relazione all'Unità di Gestione (UoM) cui si riferisce.

1.4 Interrelazione con altri atti comunitari

Alle singole misure individuate poi dovrà essere associato la stretta interrelazione con le procedure di cui:

- alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

1.5 Tabelle di sintesi per l'individuazione delle misure

Tabella 1 – Riferimenti guida per l'individuazione del sistema di misure

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO PGRA DAM				
STRATEGIA DEL PGRA DAM				
Agire con una gestione integrata e sinergica dei rischi di alluvioni al fine di pervenire alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni				
FINALITÀ DEL PGRA DAM				
Attuare la gestione integrata e sinergica della difesa dalle acque (gestione del rischio alluvione) attraverso la salvaguardia ed incolumità delle persone, del sistema ambientale culturale, sociale ed economico dalle alluvioni con un approccio inclusivo di sostenibilità delle risorse naturali, di rafforzamento della vulnerabilità territoriale, di sviluppo adeguato e sostenibile del sistema di riferimento alle diverse scale.				
Politiche di gestione integrata	Politiche di salvaguardia	Politiche di cura, tutela, risanamento della risorsa suolo	Politiche di manutenzione, monitoraggio e presidio territoriale del sistema fisico/ambientale (versanti, ambiti fluviali e di costieri)	Politiche di tutela e valorizzazione
per la riduzione del rischio alluvione e la tutela del territorio attraverso un programma organico e sistemico per l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità (comma 2 art. 7 D.lgs 49/2010) ed il loro organico sviluppo nel tempo	della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni			dei beni ambientali, patrimonio aree protette, beni culturali, storici e paesaggistici
OBIETTIVO STRATEGICO DEL PGRA DAM				
Istituire "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni" all'interno della Comunità Europea e quindi dei singoli Distretti Idrografici degli Stati Membri				
OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL PGRA DAM				
salvaguardia della vita e della salute umana	protezione dell'ambiente	tutela del patrimonio culturale	difesa delle attività economiche	
<ul style="list-style-type: none"> • riduzione dei rischi per la salute e la vita; • mitigazione dei danni alle opere necessarie per la vita e per scongiurare epidemie (reti elettriche, approvvigionamento idrico, schema fognario, ecc.); • difesa dei sistemi strategici e loro operatività (ospedali, scuole, caserme, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivante da inquinamento o danni ai corpi idrici ed alle aree protette; • promozione della conservazione della naturalità dei beni ambientali e degli habitat fluviali e costieri; • riduzione degli impatti negativi legati allo stato ecologico dei corpi idrici, dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla parte terza, titolo II del D.Lgs. 152/2006; 	<ul style="list-style-type: none"> • promozione della difesa e conservazione dei beni storici e culturali di rilevante interesse; • mitigazione dei possibili danni al patrimonio culturale esistente e al sistema del paesaggio; 	<ul style="list-style-type: none"> • mitigazione dei possibili danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, ecc); • mitigazione dei possibili danni al sistema economico e produttivo; • mitigazione dei possibili danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche (reti elettriche, approvvigionamento idrico, etc.). 	

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO PGRA DAM

Capisaldi Guida				Criteri di orientamento alla gestione del rischio di alluvioni						Interrelazione con altri atti comunitari		
Obiettivo Prioritario di riferimento	Periodo temporale	Sostenibilità economica	Contenuti generali	Caratteristiche delle zone soggette a rischio di alluvioni del distretto	Coordinamento e condivisione all'interno del distretto idrografico	Prevenzione	Protezione	Preparazione	Recovery e review	Interrelazione alla Direttiva 85/337/CEE per la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati alla Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose	Interrelazioni e alla Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	Integrazione tra Direttiva 2007/60 CE FD e Direttiva 2000/60 CE WFD

Tabella 2 - Scenari di riferimento per l'individuazione del sistema di misure

In merito alla correlazione tra il PRGA e il Piano Gestione Acque (PGA) le misure che saranno adottate con il PGRA terranno in debito conto, per quanto possibile, degli obiettivi del PGA e quindi degli obiettivi di qualità indicati dal D.lgs. 152/2006. In particolare le misure saranno finalizzate a tutelare lo stato idromorfologico dei corsi d'acqua, considerato che tale condizione concorre alla definizione degli obiettivi di qualità previsti per i PGA, favorendo:

- il recupero delle aree naturali e seminaturali di laminazione anche attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi;
- la difesa e gestione di aree industriali o di aree che comunque possono veicolare sostanze inquinanti in alveo in caso di alluvioni;
- Il recupero morfologico degli alvei, limitando le opere che impediscono la divagazione e l'alimentazione di materiale solido;
- Il recupero della continuità trasversale e longitudinale del corso d'acqua anche attraverso il rafforzamento della rete ambientale;
- l'aumento della capacità di ritenzione delle acque negli ambiti urbani.

Inoltre, le misure per entrambi i piani devono risultare coerenti con:

- la manutenzione e gestione delle grandi opere idrauliche;
- la rete di monitoraggio delle acque stato quali - quantitativo;
- i fenomeni di subsidenza;
- la gestione dei suoli agricoli e dei versanti.
- le reti di monitoraggio;
- le criticità ambientali;
- il sistema ambientale – culturale;
- il sistema terra-mare;
- il sistema pressioni-impatti;
- il sistema agricolo/irriguo e industriale;
- il processo di informazione, partecipazione e disseminazione.

Una volta definite il sistema di misure deve essere proposto un quadro strutturato che contenga alcune informazioni conoscitive sulle stesse e che inquadri la singola azione all'interno del complesso delle attività del PGRA (tabella 2).

QUADRO MISURA PGRA										
Obiettivo di riferimento	Titolo misura	Contenuti misura	Attività	Attori interessati	Effetti attesi	Indicatore della misura	Tempi di realizzazione e previsti	Risorse economiche necessarie	Connessioni e con PGA	Ruolo degli Stakeholder
<i>Indicare obiettivo</i>	<i>Nome misura</i>	<i>descrizione</i>	<i>Indicare le azioni operative</i>	<i>Indicare, specificando se diversi per attività</i>	<i>descrizione</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Breve/medio/lungo</i>	€	<i>descrizione</i>	<i>Pubblicazioni, forum, avvico, Enti, segnalazioni in loco ecc.</i>

Tabella 3 – Quadro strutturato delle misure del PGRA

In merito alle singole voci della tabella, si specifica che rispetto alla tempistica le indicazioni riportate possono essere articolate nel seguente modo:

- **breve periodo, quello in cui** la produzione di effetti significativi avviene prima dell'aggiornamento del PGRA e quindi prima del 2019;
- **medio periodo** quello in cui l'attuazione della misura in oggetto avviene entro i sei anni di cui sopra, apportando modifiche ed integrazioni al processo in atto;
- **lungo periodo** quello in cui l'attuazione della misura avviene oltre il 2019, in un tempo predefinito specificamente o soltanto indicativamente.

Rispetto agli indicatori si osserva che gli stessi rappresentano elementi necessari per la successiva valutazione dello stato di attuazione delle misure.